



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 17 DEL 20/07/2026)

Oggetto: FASC. 18/2024 - ESECUZIONE SENTENZA N. 766/2026 DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N° 267/2000

L'anno **2026** il giorno **20** del mese di **luglio** convocato per le ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previ avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio Comunale di questo Comune in seduta **STRAORDINARIA** di prima convocazione e sono presenti i Signori:

IGNAZIO LOCCI	Presente	PASQUALE RENNA	Presente
GIORGIO CORSINI	Presente	ROBERTA SERRENTI	Assente
ROSALBA COSSU	Presente	ELEONORA SPIGA	Presente
MARIO ESU	Presente	ESTER FADDA	Assente
FRANCESCO GARAU	Presente	DANIELA DESSENA	Assente
SALVATORINA IESU	Presente	MARIANO ALBERTO	Presente
ROBERTA MANUNZA	Presente	FOIS	
DANIELA MASSA	Presente	MATTIA UCCHEDDU	Presente
GIANLUCA MEREU	Presente	MARIANO EMANUELE	Assente
		GALA	

Presenti: 13

Assenti: 4

Assiste il Segretario Comunale Dott. Daniele Macciotta

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. Giorgio Corsini ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta alle ore 19:04;

La seduta è pubblica e viene trasmessa in streaming.

Si da atto che alle ore 19:08 entra in aula la consigliera Daniela Dessena e la seduta prosegue con 14 consiglieri presenti; partecipa al presente punto.

Alle ore 19:10 esce dall'aula il consigliere Mariano Alberto Fois e pertanto la seduta prosegue con 13 consiglieri presenti; non partecipa al presente punto.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

IL PRESIDENTE

Introduce l'argomento inserito nell'Ordine del Giorno avente per oggetto "FASC. 18/2024 - ESECUZIONE SENTENZA N. 766/2026 DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N° 267/2000 " e invita il Sindaco ad illustrarlo.

Dopo l'illustrazione del Sindaco, il Presidente dichiara aperta la discussione e, preso atto che non vi sono richieste d'intervento né dichiarazioni di voto, pone in votazione la proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione come di seguito riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lgvo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Sentita la discussione che precede;

Visto il D. Lgs. n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto il parere espresso dalla 1^a e 2^a Commissione Consiliare Permanente riunite nella seduta del 17/07/2026;

Con votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dai 13 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta sotto riportata corredata dei pareri di cui all'art. 49 del D.Lg.vo n° 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata: l'urgenza, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. n° 267/2000, con separata votazione UNANIME espressa in modalità elettronica dai 13 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale

Nr. 1657 del 15/07/2026

Servizio o Ufficio proponente	Ufficio Contenzioso
Oggetto	FASC. 18/2024 - ESECUZIONE SENTENZA N. 766/2026 DEL GIUDICE DI PACE DI CAGLIARI. RICONOSCIMENTO DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. N° 267/2000

IL SINDACO

PREMESSO CHE il Comune di Sant'Antioco si è ritualmente costituito a mezzo del proprio difensore, giusta delibera di Giunta Comunale n° 161 del 27/11/2024, nel procedimento iscritto al n. R.G. 2890/2024 promosso dal ricorrente dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari al fine di ottenere l'accertamento di un diritto di credito vantato nei confronti dell'Ente, quale del compenso relativo alle prestazioni professionali eseguite in forza dell'incarico conferitogli con determinazione n° 1445 del 29/08/2014;

PRESO ATTO CHE a conclusione del giudizio, il Giudice di Pace di Cagliari, con sentenza n° 766/2026, ha accolto la domanda proposta dalla parte ricorrente e, per l'effetto, condannato il Comune al pagamento della somma di € 4.156,90, oltre interessi moratori ex D. Lgs. n° 231/2002 dalla data della domanda giudiziale sino al saldo e delle spese del giudizio liquidate in € 1.100,00 per compenso professionale, oltre spese generali, Cpa e Iva come per legge ed in € 125,00 per spese vive, nonché al pagamento della somma di € 284,00 per spese legali di attivazione della procedura di negoziazione assistita;

ATTESO CHE il Comune di Sant'Antioco è tenuto al pagamento delle spese legali e di condanna riconducibili al contenzioso di cui sopra;

RILEVATO CHE

- l'Ufficio Contenzioso, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, provvede periodicamente a liquidare le somme relative alle spese legali previste a carico del Comune in esecuzione delle sentenze emesse dalle Autorità Giudiziarie;
- l'Ente ha inoltre provveduto, ai sensi dei principi contabili e della normativa contabile, in attesa dell'esito del contenzioso in corso, ad accantonare le risorse necessarie a far fronte a detta eventualità, stanziando un apposito accantonamento a fondo rischi secondo i criteri definiti dalla giurisprudenza contabile;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- secondo l'indirizzo della giurisprudenza contabile ormai consolidato, tale accantonamento assolve ad una funzione prudenziale di copertura finanziaria ma non esime comunque l'Amministrazione dal riconoscimento delle spese legali a titolo di debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL, al fine di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (Corte dei conti, Sez. Campania delibera n. 249/2017/PAR, Sezione Lombardia delibera n. 161/2025, Corte dei conti, Sez. Autonomie, n. 27/2019/QMIG);

CONSIDERATO CHE

- la fattispecie descritta è riconducibile al fenomeno del debito fuori bilancio, come definito nel Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, quale *“obbligazione pecuniaria riferibile all'ente, assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa”*;

- in taluni casi tassativamente elencati dal T.U.E.L., queste posizioni debitorie possono essere regolarizzate ed integrate nel sistema contabile dell'ente, attraverso un'operazione tecnica di “riconoscimento”, di esclusiva competenza Consiliare, che consente di realizzare l'allineamento tra l'aspetto giuridico e l'aspetto contabile;

VISTO l'art. 194 del D. Lgs. n° 267/2000, il quale dispone che l'organo Consiliare, con deliberazione relativa alla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

RITENUTO che l'impegno di spesa debba essere assunto in ottemperanza alle corrette procedure di spesa come definite dall'art. 191 del D. Lgs. n° 267/2000 e che nel caso specifico occorra procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n° 267/2000;

RILEVATA, ai sensi del sopra citato art. 194 del D. Lgs. n° 267/2000, la competenza dell'organo Consiliare a deliberare in materia di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RILEVATO altresì che nel caso di sentenze esecutive

- ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio è l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza,



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

obbligazione che, come tale, deve essere ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, non costituendo acquiescenza e pertanto non escludendo l'ammissibilità dell'impugnazione, ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto;

CONSIDERATO che la giurisprudenza contabile è andata nel tempo consolidando i seguenti orientamenti in materia:

- il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio vincolato e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori (Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006);

- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è propriamente quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste ed è stata verificata in sede giudiziale, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso (Corte dei Conti – Sez. di controllo – Friuli Venezia Giulia – delibera n. 6/2005);

- nel caso della sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia – Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005);

- ancora sul punto, nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito poiché la misura del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, mentre nelle altre ipotesi descritte dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale (Corte Conti Puglia parere n. 152/16);

DATO ATTO che

- l'attivazione della procedura di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio è un atto propedeutico ai fini dell'adempimento nonchè necessario onde evitare un ulteriore aggravio di spese a carico dell'Ente;

- il presente provvedimento non riconosce la fondatezza o la legittimità delle motivazioni che hanno generato il credito bensì si adegua alle statuizioni contenute nella sentenza;

CONSIDERATO CHE ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia (Principio Contabile n. 2 dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali);



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

ATTESA la necessità di dover ottemperare alla pronuncia esecutiva citata in premessa, anche al fine di evitare ulteriori spese a carico dell'Ente;

RITENUTO pertanto necessario provvedere al riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. N° 267/2000, anche in considerazione della documentazione agli atti dell'ufficio, seppur non materialmente allegata;

APPURATO che l'importo del debito da riconoscere e finanziare risulta essere di € 5.117,86 (di cui € 4.156,90 per capitale ed € 960,96 per interessi), oltre € 1.903,15 per spese legali, per un totale di complessivi € 7.021,01;

RILEVATO che il suddetto debito fuori bilancio può essere finanziato e ripianato mediante le risorse finanziarie derivanti da fondo appositamente accantonato nel bilancio di previsione e pertanto la copertura della relativa spesa, pari complessivamente ad € 7.021,01, sarà imputata nel capitolo 360 – Spese per liti - del bilancio 2026;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti di cui al prot. 25498 n. del 13/07/2026, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), numero 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm.ii;

VISTE

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 17/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il DUP per il periodo 2026/2028;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43, del 23/12/2025 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 08/01/2026, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per le annualità 2026/2028, successivamente aggiornato con deliberazione di G.C. n. 34 del 17/03/2026;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di contabilità;

Propone al Consiglio Comunale

1) di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, lett. a) del D. Lgs. n° 267/2000, per le motivazioni espresse in narrativa, la legittimità del debito fuori bilancio di complessivi € 7.021,01, derivante dal contenzioso di cui in premessa;



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

- 2) di dare atto che la spesa troverà copertura finanziaria mediante le risorse derivanti da fondo appositamente accantonato nel bilancio di previsione, con imputazione al capitolo 360 del bilancio 2026;
- 3) di dare atto che con successivo provvedimento del Responsabile del Settore competente, si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa e successiva liquidazione della stessa;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 23, comma 5, della legge n° 289/2002, copia della deliberazione verrà trasmessa alla Procura regionale della Corte dei Conti, a cura del Responsabile;
- 5) di dichiarare la deliberazione che approva la presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N° 267/2000.

redattore: FRANCESCA BULLEGAS

Il Sindaco

IGNAZIO LOCCI

*Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005*



Comune di Sant'Antioco

Provincia del Sulcis Iglesiente

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

IL PRESIDENTE
GIORGIO CORSINI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DANIELE MACCIOTTA